



PROVINCIA DI SAVONA

REGOLAMENTO PER LA CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI POLIGASTRICI IN PROVINCIA DI SAVONA

Approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 66 del 21 dicembre 2006 (Testo entrato in vigore il 21/12/2006).

REGOLAMENTO PER LA CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI POLIGASTRICI IN PROVINCIA DI SAVONA

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1 - Principi e finalità

Al fine di ottenere popolazioni animali sane, ben strutturate e numericamente commisurate all'ambiente che occupano, la gestione degli ungulati deve essere basata su:

- a) la conoscenza quali-quantitativa delle popolazioni animali valutata in base a censimenti;
- b) la valutazione della capacità di carico dell'ambiente e delle relative Densità Agro Forestali (DAF) e Biologiche (DB);
- c) l'impostazione di coerenti piani di abbattimento e la puntuale verifica degli stessi, con controllo biometrico dei capi abbattuti;
- d) l'applicazione di mezzi e tempi di caccia biologicamente corretti;
- e) la distribuzione programmata della pressione venatoria.

Art. 2 - Unità di Gestione

La gestione venatoria degli ungulati poligastri è organizzata ed eseguita soltanto in apposite aree, come le Unità di Gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia. All'interno delle aree di gestione operano i Comitati di Gestione per gli ungulati costituiti da:

- un rappresentante dell'A.T.C.,
- un rappresentante della Provincia.

Il Comitato di gestione potrà avvalersi di un tecnico specializzato nella gestione degli ungulati.

Art. 3 - Istituzione Registro Provinciale cacciatori abilitati alla caccia di selezione.

E' istituito il Registro Provinciale dei cacciatori per la caccia di selezione. L'iscrizione avviene su richiesta dei cacciatori in possesso dell'abilitazione alla caccia di selezione.

L'iscrizione al Registro Provinciale è consentita anche al cacciatore che abbia conseguito l'abilitazione in altra Provincia o Regione purché risulti iscritto ad un A.T.C. della Provincia di Savona e non eserciti la caccia di selezione in un altro A.T.C..

I cacciatori iscritti agli AA.TT.CC. della Provincia di Savona (ex L.R. n. 29/1994, art. 25, comma 6), in possesso del certificato di abilitazione alla caccia di selezione alla data di entrata in vigore delle presenti modalità, sono iscritti d'ufficio al Registro Provinciale.

I cacciatori non iscritti al Registro Provinciale ed "ammessi" agli AA.TT.CC. (ex L.R. n. 29/1994, art. 25, comma 8) occupano i posti lasciati disponibili nelle Unità di Gestione dopo le iscrizioni compiute dai selecontrollori registrati nel Registro Provinciale.

La Provincia, su proposta dell'A.T.C., può riservare una quota del piano di abbattimento non superiore al 10% ai cacciatori ammessi (ex L.R. n. 29/1994, art. 25, comma 8) regolarmente abilitati. La Provincia provvede ad inviare agli AA.TT.CC. l'elenco aggiornato dei selecontrollori iscritti al Registro Provinciale.

Art. 4 - Assegnazione alle Unità di Gestione - Assegnazione dei capi e delle poste.

Gli AA.TT.CC. provvedono annualmente ad assegnare i nuovi selecontrollori, nonché i vecchi che intendono cambiare Unità di Gestione, alle varie Unità di Gestione sulla base del gradimento espresso dai cacciatori, con richiesta da presentare all'A.T.C. competente per territorio entro il 30 giugno, salvo eventuali deroghe disposte dalla Provincia.

Nella richiesta dovrà essere indicata obbligatoriamente, in ordine al gradimento, anche una seconda Unità di Gestione.

La mancata presentazione della richiesta di cambiamento di Unità di Gestione equivale alla conferma di partecipazione alla caccia di selezione.

Nessun selecontrollore, iscritto ad un A.T.C. della Provincia, può essere escluso dall'Unità di Gestione assegnata se non per sanzioni disciplinari o per sua richiesta.

Il numero dei posti disponibili nelle Unità di Gestione è stabilito annualmente dagli AA.TT.CC. d'intesa con la Provincia che può autorizzare, a seconda delle densità, la caccia alla cerca o all'aspetto.

Gli AA.TT.CC. provvedono, per ogni Unità di Gestione, a compilare una graduatoria dei cacciatori iscritti alla caccia di selezione sulla base dei seguenti parametri e punteggi:

a) Voto riportato nelle prove di abilitazione	punti	==
b) Per ogni anno di anzianità di abilitazione	punti	05
c) Per ogni anno di assegnazione alla stessa Unità di Gestione	punti	10
d) Residenza nell'A.T.C. dell'Unità di Gestione	punti	20
e) Numero di censimenti effettuato (per ogni censimento nell'Unità di Gestione)	punti	10

In base alla graduatoria sono assegnate le poste ed i capi previsti dal piano di abbattimento, anche nel caso che i capi disponibili siano inferiori al numero dei cacciatori. A parità di punteggio prevale l'età ed, in subordine, il sorteggio.

I cacciatori che non hanno partecipato ai censimenti stabiliti dalla Provincia o non hanno eseguito le operazioni gestionali prescritte dall'A.T.C. sono esclusi dagli abbattimenti.

TITOLO II

Disposizioni speciali

Art. 5 - Capriolo

In ottemperanza alle vigenti disposizioni ed ai contenuti del Piano Faunistico-Venatorio, per l'organizzazione della caccia agli ungulati il territorio provinciale è diviso in Unità di Gestione, entro le quali saranno sviluppati i programmi esposti all'art. 1.

a) Unità di Gestione

La gestione venatoria del capriolo è organizzata ed eseguita soltanto in apposite aree, come Unità di Gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia.

La superficie occupata da queste aree deve essere compresa tra i 1.500 e i 5.000 ettari, ricadente nell'A.T.C. di appartenenza.

Ogni cacciatore di selezione può iscriversi e esercitare in una sola Unità di Gestione.

b) Censimenti

La gestione venatoria del capriolo è attuata soltanto previa esecuzione di censimenti annuali ed accertamento dell'esistenza di una densità minima compatibile (DMC) con il prelievo (10 capi/100 ettari). Il metodo di censimento adottato è quello delle battute campione, integrato da osservazione diretta. La superficie censita con le battute deve essere conforme alle percentuali indicate dall'I.N.F.S..

I censimenti sono organizzati dagli AA.TT.CC. o C.A. d'intesa con il Servizio Caccia e Pesca della Provincia che dispone le modalità di esecuzione e di partecipazione dei selecontrollori abilitati e di quelli iscritti al corso di abilitazione, nonché di altri partecipanti.

I censimenti con il metodo delle battute saranno eseguiti nel periodo primaverile. Le date di censimento per ogni Unità di Gestione sono comunicate, con debito anticipo, ai cacciatori di selezione ed agli iscritti ai corsi di abilitazione. I risultati dei censimenti sono trasmessi al Servizio Caccia e Pesca della Provincia.

Verificata la consistenza faunistica della specie potrà essere predisposto un coerente piano di abbattimento, se le densità accertate saranno superiori o pari alla DMC.

c) Piano di prelievo

Sulla base dei dati ottenuti con i censimenti e dei risultati degli abbattimenti degli anni precedenti viene redatto, da parte del personale tecnico dell'A.T.C. o C.A., d'intesa con il Servizio Caccia e Pesca della Provincia, il Piano di Prelievo per ogni Unità di Gestione. Questo indica il numero di capi da abbattere e la loro ripartizione in classi di sesso e di età.

d) Periodo di caccia

Il piano di prelievo sarà eseguito nelle date indicate dal Calendario Venatorio.

e) Tecniche di caccia

Gli abbattimenti verranno effettuati soltanto in forma di caccia di selezione, alla cerca o all'aspetto, anche da appostamento, senza l'uso dei cani, fatta eccezione del cane da traccia per il recupero dei capi feriti e con l'esclusione di qualsiasi tipo di battuta.

L'abbattimento selettivo è consentito esclusivamente mediante l'impiego di arma a canna rigata munita di cannocchiale di calibro non inferiore ai 5,6 mm., escluso il 222 Remington.

Il cacciatore deve inoltre essere dotato di strumentazione ottica (binocoli e/o cannocchiale).

f) Uscite di caccia

Ogni cacciatore di selezione dovrà comunicare, anche oralmente, la data di ogni uscita di caccia entro le ore 12,00 del giorno precedente l'uscita all'A.T.C. o al Tecnico incaricato che, a loro volta, trasmetteranno l'elenco all'Ufficio Caccia e Pesca entro le ore 13,00. Il cacciatore potrà usufruire di più giornate di caccia fino all'abbattimento del capo assegnatogli. Dopo aver abbattuto i capi assegnati non potrà effettuare altre uscite di caccia al capriolo.

Nella realizzazione dei piani di prelievo dovranno anche essere tenuti in considerazione prioritariamente alcuni elementi di valutazione quali irregolarità della muta, sottosviluppo corporeo, eventuali evidenti menomazioni traumatiche o patologiche, che pure non costituiscono titolo per operare un prelievo fuori dal piano o differente dal capo assegnato.

g) Abbattimento

Effettuato l'abbattimento il cacciatore deve porre al capriolo abbattuto un bracciale numerato fornito dall'A.T.C. o C.A., inserito al tendine di Achille di un arto posteriore. Il bracciale inamovibile dovrà evidenziare la data di abbattimento attraverso il taglio delle apposite linguine. Il capo deve essere recapitato al centro di raccolta e controllato da un tecnico dell'A.T.C. o del C.A. per i rilevamenti e solo dopo sarà a disposizione del cacciatore.

I bracciali eventualmente non utilizzati dovranno essere restituiti all'A.T.C. o C.A. entro 15 giorni dal termine della caccia.

Il cacciatore ha l'obbligo, nel caso che il capo abbattuto sia un maschio, di preparare il trofeo secondo le modalità standard apprese durante il corso. In ogni caso, anche se il capo abbattuto è una femmina, deve consegnare all'A.T.C. una emimandibola per la determinazione precisa dell'età.

h) Sanzioni

La Provincia dispone la revoca dell'autorizzazione all'abbattimento di capriolo e della stessa abilitazione alla caccia di selezione in caso di infrazione al presente regolamento e agli articoli delle leggi nazionali e regionali inerenti i luoghi, i tempi, i mezzi e le specie vietate alla caccia.

E' pertanto disposta la revoca dell'abilitazione alla caccia di selezione per un periodo di due anni, con decorrenza dall'accertamento, per le seguenti infrazioni:

- abbattimento di capriolo da parte di cacciatori abilitati ma non autorizzati (nessun capo assegnato);
- abbattimento di capriolo fuori dal periodo di caccia di selezione;
- esercizio della caccia in luoghi, tempi, con mezzi e su specie vietate dalla legge nazionale e regionale in materia di caccia.

Trascorsi i due anni previsti, il cacciatore potrà nuovamente conseguire l'abilitazione, previa iscrizione al corso e superamento dei normali esami. In caso di recidiva l'abilitazione non sarà più concessa.

E' prevista la sospensione per un anno dell'autorizzazione all'abbattimento del capriolo, con decorrenza dall'accertamento, per le seguenti infrazioni:

- mancata dichiarazione di uscita;
- dichiarazione falsa della sub-zona di caccia;
- abbattimento errato per dolo o colpa grave (es.: maschio al posto della femmina).

Inoltre, per chi non consegna al centro di raccolta il capo abbattuto, si applica l'immediata esclusione da tutti gli AA.TT.CC. e C.A. per tre anni. A tal fine i centri di raccolta devono essere aperti nella tarda mattinata ed alla sera.

In caso di prelievo errato, al cacciatore che, accortosi dell'errore, non trafughi il capo, ma provveda ad applicare il bracciale sul capo abbattuto e lo consegni al centro di raccolta, l'A.T.C. provvederà unicamente a trattenere il capo che resta nella sua disponibilità.

Gli AA.TT.CC., nel rispetto delle presenti disposizioni, emaneranno norme di attuazione e di organizzazione comunicandole preventivamente alla Provincia.

Art. 6 - Daino

In ottemperanza alle vigenti disposizioni ed ai contenuti del Piano Faunistico-Venatorio, per l'organizzazione della caccia agli ungulati il territorio provinciale è diviso in unità di gestione omogenee, entro le quali saranno sviluppati i programmi esposti all'art. 1.

a) Aree di caccia

La gestione venatoria del daino è organizzata ed eseguita soltanto in apposite aree sperimentali, come unità di gestione degli Ambiti territoriali di caccia.

La superficie occupata da queste aree sperimentali deve essere compresa tra i 1.500 e i 2.000 ettari, ricadente nell'A.T.C. di appartenenza.

Ogni cacciatore di selezione può iscriversi e cacciare in una sola area sperimentale.

b) Censimenti

La gestione venatoria del daino è attuata soltanto previa esecuzione di censimenti ed accertamento dell'esistenza di una densità minima compatibile (DMC) con il prelievo (10 capi/100 ettari). Il metodo di censimento adottato è quello dell'osservazione diretta.

La superficie osservata non deve essere inferiore al 30% della superficie dell'area sperimentale.

I censimenti sono organizzati dagli AA.TT.CC. o C.A., d'intesa con il Servizio Caccia e Pesca della Provincia, che dispone le modalità di esecuzione e di partecipazione dei selecontrollori abilitati e di quelli iscritti al corso di abilitazione e di altri partecipanti.

I censimenti con il metodo delle battute si svolgeranno nel periodo primaverile. Le date di censimento per ogni area sperimentale sono comunicate con debito anticipo ai cacciatori di selezione dall'A.T.C. o C.A.. I risultati dei censimenti sono trasmessi al Servizio Caccia e Pesca della Provincia.

Verificata la consistenza faunistica delle specie potrà essere predisposto un coerente piano di abbattimento sperimentale se le densità accertate saranno superiori o pari alla DMC.

c) Piano di prelievo

Sulla base dei dati ottenuti con i censimenti viene redatto da parte del personale tecnico dell'A.T.C. o C.A., d'intesa con il Servizio Caccia e Pesca della Provincia, il Piano di Prelievo per ogni area sperimentale. Questo indica il numero di capi da abbattere e la loro ripartizione in classi di sesso e di età.

d) Periodo di caccia

Il piano di prelievo sarà eseguito nelle date indicate dal calendario venatorio.

e) Tecniche di caccia

Gli abbattimenti verranno effettuati soltanto in forma di caccia di selezione, alla cerca o all'aspetto, anche da appostamento, senza l'uso dei cani, fatta eccezione del cane da traccia per il recupero dei capi feriti e con l'esclusione di qualsiasi tipo di battuta.

L'abbattimento selettivo è consentito esclusivamente mediante l'impiego di arma a canna rigata munita di cannocchiale di calibro non inferiore ai 6,5 mm (è ammesso il 25.06 Remington).

Il cacciatore deve inoltre essere dotato di strumentazione ottica (binocoli).

f) Uscite di caccia

Ogni cacciatore di selezione dovrà comunicare, anche oralmente, data, ora di inizio e sub-zona di ogni uscita di caccia entro le ore 12,00 del giorno antecedente la battuta all'A.T.C. o al Tecnico che, a loro volta, trasmetteranno l'elenco all'Ufficio Caccia e Pesca entro le ore 13,00. Il cacciatore potrà usufruire di più giornate di caccia fino all'abbattimento del capo assegnatogli. Dopo aver abbattuto i capi assegnati non potrà effettuare altre uscite di caccia al daino.

Nella realizzazione dei piani di prelievo dovrà anche essere tenuto in considerazione il seguente elemento, che pure non costituisce titolo per operare un prelievo fuori dal piano o differente dal capo assegnato:

aspetto esterno dell'animale (ritardo della muta, corporatura, peso e sviluppo in rapporto all'età, eventuali mutilazioni).

g) Abbattimento

Effettuato l'abbattimento il cacciatore deve porre al daino abbattuto un bracciale numerato fornito dalla Provincia, inserito al tendine di Achille di un arto posteriore. Il bracciale inamovibile dovrà evidenziare la data di abbattimento attraverso il taglio delle apposite linguine. Il capo deve essere controllato da un tecnico dell'A.T.C. o C.A. per i rilevamenti e solo dopo sarà a disposizione del cacciatore.

I bracciali eventualmente non utilizzati dovranno essere restituiti all'A.T.C. o C.A. entro 15 giorni dal termine della caccia.

Il cacciatore ha l'obbligo, nel caso che il capo abbattuto sia un maschio, di preparare il trofeo secondo le modalità standard apprese durante il corso. In ogni caso, anche se il capo abbattuto è una femmina, deve consegnare alla Provincia una emimandibola per la determinazione precisa dell'età.

h) Sanzioni

La Provincia dispone la revoca dell'autorizzazione all'abbattimento di daino e della stessa abilitazione alla caccia di selezione, in caso di infrazione al presente regolamento e agli articoli delle leggi nazionali e regionali inerenti i luoghi, i tempi, i mezzi e le specie vietate alla caccia.

E' pertanto disposta la revoca dell'abilitazione alla caccia di selezione per un periodo di due anni per le seguenti infrazioni:

- abbattimento di daino da parte di cacciatori abilitati, ma non autorizzati (nessun capo assegnato);
- abbattimento di daino fuori dal periodo di caccia di selezione;
- esercizio della caccia in luoghi, tempi, con mezzi e su specie vietate dalla legge nazionale e regionale in materia di caccia.

Dopo tre anni il cacciatore potrà nuovamente conseguire l'abilitazione, previa iscrizione al corso e superamento dei normali esami. In caso di recidiva l'abilitazione non sarà più concessa.

E' prevista la revoca annuale all'autorizzazione all'abbattimento di daino oltre alla stagione venatoria in corso per le seguenti infrazioni:

- mancata dichiarazione di uscita;
- dichiarazione falsa della sub-zona di caccia;
- abbattimento errato per dolo o colpa grave (es.: maschio al posto della femmina);
- mancata consegna (o gravemente ritardata) del capo abbattuto al centro di raccolta.

In caso di prelievo errato al cacciatore che, accortosi dell'errore, non trafughi il capo, ma provveda a compilare sul posto la scheda, ad applicare il bracciale sul capo abbattuto e ad avvisare tempestivamente la Provincia consegnando il capo alla stessa, verrà applicato unicamente il sequestro del capo abbattuto.

Gli AA.TT.CC., nel rispetto delle presenti disposizioni, emaneranno norme di attuazione e di organizzazione comunicandole preventivamente alla Provincia.